

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 02 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. APPELLO N. 123 DELLA SOCIETA' LAZIO CALCIO FEMMINILE CONTRO BASILIO COUTO CARLA SOFIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.206 DEL 14 MARZO 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche, vista la comunicazione del 02 ottobre 2013 con la quale il difensore della calciatrice Basilio Couto Carla Sofia dichiara e documenta l'intervenuta transazione tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. APPELLO N. 218 DELLA SOCIETA' NUOVA COSENZA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' INTERLOGOS CAMPUS CALABRIA AVVERSO LE DELIBERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AI RECLAMI N.157 (CHIAPPETTA FAUSTO), N.158 (COSTABILE DANIEL), N.159 (DE LUCA MARCO FRANCESCO), N.160 (FABBRICATORE FRANCESCO), N. 161 (GRECO MATTIA), N.162 (MONTAGNESE FRANCESCO), N.163 (PANSERA PIERLUCA), N. 164 (PERRI ILIO), N. 165 (PUTERIO MANUEL), N. 166 (TENUTA LUIGI) PUBBLICATE NEL C.U. N. 8/E DEL 18 APRILE 2013 (APPELLI RIUNITI).**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta gli appelli riuniti della società Nuova Cosenza Calcio e conferma, per l'effetto, le impugnate decisioni della Commissione Premi di Preparazione. Ordina incamerarsi le tasse reclamo.

- 3. APPELLO N. 219 DELLA SOCIETA' NUOVA COSENZA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' POL. REAL COSENZA AVVERSO LE DELIBERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AI RECLAMI N. 870 (BARONE WALTER), N. 880 (CARBONE MARIO), N. 883 (CHIAPPETTA FAUSTO), N.890 (COSTABILE DANIEL), N.892 (CRISTOFARO SIMONE), N.896 (DE LUCA MARCO FRANCESCO), N.905 (FABBRICATORE FRANCESCO), N.906 (FABIANO GIANMARIO), N.907 (FALBO GAETANO), N.910 (FIORITA PIETRO GINO), N.913**

(FUOCO FRANCESCO), N.914 (UMILE GABRIELE), N.917 (GRECO MATTIA), N.920 (LE PIANE LUIGI), N. 935 (MONTAGNESE FRANCESCO), N. 937 (MURACA MARIO FRANCESCO), N. 942 (PANSERA PIERLUCA), N.943 (PELLEGRINO RICCARDO), N.945 (PERRI ILIO), N.950 (PIROMALLO ALDO), N.953 (PUTERIO MANUEL), N.955 (REDA ORESTE), N.959(RIZZO MATTEO KEVIN), N.960 (ROCCA BENITO), N.961 (ROSSI PASQUALE), N.976 (TENUTA LUIGI), PUBBLICATE NEL C.U. N. 8/E DEL 18 APRILE 2013 (APPELLI RIUNITI).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta gli appelli riuniti della società Nuova Cosenza Calcio e conferma, per l'effetto, le impugnate decisioni della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi le tasse reclamo.

4. APPELLO N. 209 DELLA SOCIETÀ FORCOLI 1921 VALDERA ASD CONTRO FRONGILLO NICOLO' AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 275 DEL 05 GIUGNO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società Forcoli 1921 Valdera e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 210 DELLA SOCIETÀ US CHIEVE CONTRO LA SOCIETÀ US ATLETICA DEL PO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1036 (LICCI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 24 MAGGIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società US Chieve.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO N. 211 DELLA SOCIETÀ SPD AMITERNINA CONTRO LA SOCIETÀ SC ASD MATERDEI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1088 (STRONGONE MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 24 MAGGIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società SPD Amiternina e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

7. APPELLO N. 212 DELLA SOCIETÀ APD LEONFORTESE CONTRO LA SOCIETÀ PGS S. PIO X AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1076 (RIGOLI LUCA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 24 MAGGIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società APD Leonfortese.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO N. 213 DELLA SOCIETÀ ACFD ALESSANDRIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD ASTISPORT AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 895 (ALOI GIORGIA), PUBBLICATA NEL C.U. N. 9/E DEL 24 MAGGIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società ACFD Alessandria.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO N. 215 DELLA SOCIETÀ AS OSTIAMARE LIDO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ FC REAL SM HYRIA TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO ANCO MARZIO IN OCCASIONE DELLA GARA OSTIAMARE – REAL SM HYRIA DEL 02.12.2012 C.N.D..

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della comunicazione della società AS Ostiamare Calcio del 18 settembre 2013, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10. APPELLO N. 006 DELLA SOCIETÀ POL. MACCARESE GIADA (GIA' POL. MONTEROTONDO LUPA) CONTRO CUNZI PASQUALE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.10 DEL 08 LUGLIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Pol. Maccarese Giada.

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

11. APPELLO N. 007 DELLA SOCIETÀ POL. MACCARESE GIADA (GIA' POL. MONTEROTONDO LUPA) CONTRO NASTASI GIUSEPPE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.10 DEL 08 LUGLIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società Pol. Maccarese Giada.

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

12. APPELLO N. 003 DELLA SOCIETÀ SSD RICCIONE CALCIO 1929 CONTRO ANGIO' PASQUALE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.304 DEL 28 GIUGNO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società SSD Riccione Calcio 1929.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13. APPELLO N. 004 DELLA SOCIETÀ SSD RICCIONE CALCIO 1929 CONTRO MELIS TOBIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.304 DEL 28 GIUGNO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società SSD Riccione Calcio 1929 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

14. APPELLO N. 005 DELLA SOCIETA' SSD RICCIONE CALCIO 1929 CONTRO NASTASI GIUSEPPE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N.304 DEL 28 GIUGNO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società SSD Riccione Calcio 1929 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

15. APPELLO N. 012 DELLA SOCIETA' SSD RICCIONE CALCIO 1929 CONTRO MASTROMATTEI SIMONE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 13 DELL'11 LUGLIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società SSD Riccione Calcio 1929 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 03 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete